

AGEVOLAZIONI

Il codice tributo per le sponsorizzazioni del 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri



È stato **istituito il codice tributo** per l'utilizzo del **credito di imposta riconosciuto agli investitori in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di enti sportivi**.

A quasi un anno di distanza dalla redazione è stato pubblicato il regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di **credito di imposta**, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società **sportive professionistiche** e di società e associazioni **sportive dilettantistiche**. Si tratta del [D.P.R. 196/2020](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, con **entrata in vigore il 2 dicembre 2021**.

Ricordiamo che **il credito di imposta del 50%** è riconosciuto agli investitori, **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, in **campagne pubblicitarie** (di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**), **comprese le sponsorizzazioni**, in favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono **attività sportiva giovanile** ([articolo 81, comma 1, D.L. 104/2020](#), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020).

I soggetti sportivi beneficiari dichiarano la **consistenza dei ricavi prodotti in Italia** nel periodo di imposta 2019, **almeno pari a 150.000 euro** e fino a un **massimo di 15 milioni di euro**.

Le spese, che comunque devono essere **pagate con mezzi tracciati**, devono risultare da **apposita attestazione** dei sindaci, revisori o professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro oppure dal responsabile del CAF.

I soggetti interessati hanno presentato **apposita domanda al Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il riconoscimento del credito **entro il 1° aprile 2021**.

Il Dipartimento competente, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione,

provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel **rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro** e ne dà **comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco** sul proprio sito istituzionale.

In **data 12 ottobre** è stato **pubblicato l'elenco provvisorio dei beneficiari** fondato sull'istruttoria effettuata dal Dipartimento per lo sport sulla base della documentazione pervenuta. L'ammontare finale del beneficio è **subordinato all'inserimento**, da parte del Dipartimento, dei dati **nel Registro nazionale degli aiuti di stato** e ai controlli che effettuerà l'Agenzia delle entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti, rimandando la definizione del codice tributo al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo. L'importo del **credito d'imposta spettante** può essere **consultato nella sezione "Cassetto fiscale"**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link **"Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili"**.

Il credito di imposta di riferimento è **utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo** alla pubblicazione **dell'elenco dei soggetti beneficiari**, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello F24 **attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Con la [risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021](#) è stato istituito il **codice tributo 6954** per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo va esposto **nella sezione "Erario"**, mentre nel campo "anno di riferimento" va indicato **l'anno di riconoscimento del credito**, nel formato "AAAA".

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo di imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Infine, si ricorda che le sponsorizzazioni non rientrate nell'anno 2020, perché il **pagamento è stato effettuato nell'anno 2021, possono usufruire della proroga** istituita dall'[articolo 10 D.L. 73/2021](#) per le spese sostenute durante **l'intera annualità 2021**. Le **istruzioni per la presentazione delle domande** verranno rese note sul sito istituzionale del Dipartimento nelle **prime settimane del 2022**.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e **nei limiti dei regolamenti UE** della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli **aiuti "de minimis"**, del **Regolamento (UE) n. 1408/2013** della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del **Regolamento (UE) n. 717/2014** della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.